



Consulti del Lavoro
Consiglio Provinciale dell'Ordine di Torino

LE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

CENTRO STUDI OPEN

20 Luglio 2023

CdL Claudio Larocca

ESONERO PER L'ASSUNZIONE DI GIOVANI UNDER 36 ANNO 2023

A seguito dell'autorizzazione da parte della Commissione europea, ottenuta il 19 giugno 2023

INPS con Circolare n. 57 del 22 giugno 2023 ha fornito le istruzioni operative necessarie alla fruizione relative alla gestione dell'esonero:

- di cui all'art. 1, c. 10, della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) relativamente al periodo

1° luglio 2022 - 31 dicembre 2022;

- ai sensi dell'art. 1, c. 297, della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), relativamente al periodo

1° gennaio 2023 - 31 dicembre 2023.

Incentivo previsto dalla Legge di Bilancio 2021

- ▶ previsto per **assunzioni a tempo indeterminato** e le **trasformazioni** di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato;
- ▶ effettuate tra il **1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022**;
- ▶ **100%** nel limite massimo annuo di **6.000 euro annui**, mensile di 500 euro (€ 6.000/12) e giornaliero di 16,12 euro (€ 500/31);
- ▶ **durata 36 mesi**, 48 mesi in una sede o unità produttiva ubicata in: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Incentivo previsto dalla Legge di Bilancio 2023

- ▶ previsto per **assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni** di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato;
- ▶ effettuate tra il **1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023**;
- ▶ **100%** nel limite massimo annuo di **8.000 euro annui**, mensile di 666,66 euro (€ 8.000/12) e giornaliero di 21,50 euro (€666,66/31);
- ▶ **durata 36 mesi**, 48 mesi in una sede o unità produttiva ubicata in: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.



Sospensione dell'incentivo

Il periodo di godimento dell'agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza per **maternità obbligatoria** dal lavoro per maternità, con differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.

Datori di lavoro beneficiari

Tutti i “**datori di lavoro privati**”:

- “imprenditori” ex art. 2082 c.c., cioè coloro che svolgono professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi.
- datori di lavoro agricolo;
- datori di lavoro “non imprenditori”, quali ad esempio associazioni culturali, politiche o sindacali,
- associazioni di volontariato, studi professionali, ecc..



Datori di lavoro NON beneficiari

L'incentivo non trova, invece, applicazione per:

- enti della Pubblica Amministrazione;
- imprese operanti nel settore finanziario;
- imprese del settore domestico;
- imprese soggette a sanzioni adottate dall'Unione europea.

Rapporti di lavoro incentivati

Assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate tra il **1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023**

L'esonero contributivo spetta nel caso di rapporti di lavoro:

- subordinato stipulati dai **soci lavoratori** con la cooperativa cui sono associati, ai sensi della Legge n. 142/2001;
- a scopo di **somministrazione** (sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato);
- **a tempo parziale** (l'importo del beneficio deve essere riproporzionato).

Requisiti lavoratori

Alla data dell'evento incentivato i lavoratori interessati:

- ▶ non devono aver compiuto il 36° anno di età (età inferiore o uguale a **35 anni e 364 giorni**);
- ▶ non devono aver avuto **precedenti contratti di lavoro a tempo indeterminato** con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa.

Al riguardo l'INPS specifica che:

...

NEL CASO DI 2 RAPPORTI PART TIME

L'esonero si applica

- **Ad ambedue i rapporti**, purché la data di decorrenza di tali rapporti di lavoro sia la medesima.
- **Al rapporto attivato prima**, in caso di assunzioni con date differite, in quanto il secondo rapporto perde il dell'assenza di un precedente rapporto a tempo indeterminato.

IN CASO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato, la fruizione del beneficio, già riconosciuto al datore di lavoro cedente, può essere trasferita al subentrante **per il periodo residuo non goduto**, in quanto in tale caso si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto che prosegue con il datore di lavoro cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

PORTABILITA' DELL'INCENTIVO

L'assenza di rapporti a tempo indeterminato è richiesta solo alla prima assunzione incentivata.

La Legge n. 205/2017 ha infatti **introdotta il nuovo concetto di portabilità dell'incentivo**, in base al quale il bonus agevolativo è riconosciuto in capo al lavoratore e può essere fruito frazionatamente anche da più datori di lavoro.

Dunque se il lavoratore è già stato assunto a tempo indeterminato da un datore di lavoro che non abbia goduto dell'intero periodo, il successivo datore di lavoro può godere del beneficio **per il periodo residuo** e ciò **indipendentemente dall'età** del lavoratore alla data della nuova assunzione.

PORTABILITA' DELL'INCENTIVO

In caso di **revoca del beneficio** al primo datore di lavoro (es. per licenziamenti effettuati entro 9 mesi), questa non ha effetti nei confronti del secondo datore di lavoro che considererà comunque il precedente periodo di fruizione per il calcolo del periodo residuo spettante.

Infine qualora il successivo rapporto venga instaurato in **data successiva al 31 dicembre 2023**, per l'eventuale periodo residuo si utilizzerà l'esonero previsto dalla Legge n. 205/2017, (50% nel limite massimo di 3.000 euro su base annua).

Rapporti di lavoro NON incentivati

L'esonero contributivo non spetta nel caso di:

- contratti di **lavoro domestico**;
- rapporti di **apprendistato**;
- contratti di **lavoro a chiamata** o intermittente, anche se a tempo indeterminato;
- rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con **qualifica dirigenziale**.
-

Rapporti di lavoro NON incentivati

- **prosecuzioni di contratto al termine del periodo di apprendistato**
- assunzioni/trasformazioni riguardanti giovani che, nei 6 mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di **alternanza scuola-lavoro** o periodi di **apprendistato** per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

(come previsto per entrambe i casi dal c. 13 dell'art. 1, Legge di Bilancio 2021)

In questi casi resta applicabile solo l'esonero del 50% previsto dalla Legge n. 205/2017 (under 30).

Contributi NON oggetto di sgravio

- premi e contributi dovuti all'INAIL (ex art. 1, comma 100, Legge n. 205/2017);
- contributo al Fondo di tesoreria del TFR (art. 1, comma 755, Legge n.296/2006);
- contributo, se dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 29 del D.Lgs n. 148/2015, al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano di cui all'art. 40 del D.Lgs n. 148/2015;
- contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale (ex D.M. n. 95269/2016);
- contributo destinabile ai Fondi interprofessionali per la formazione continua (0,30%) (art. 118 della Legge n. 388/2000);
-

Contributi NON oggetto di sgravio

- ▶ contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento, ed in particolare:
 - ❑ contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria (DL n. 103/1991, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 166/1991);
 - ❑ contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo (art. 1, commi 8 e 14, D.Lgs n. 182/1997);
 - ❑ contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti (art. 1, commi 3 e 4, D.Lgs n. 166/1977).

Contributi oggetto di sgravio e precisazioni INPS

Il **contributo aggiuntivo IVS dello 0,50%** (art. 3, comma 15, della Legge n. 297/1982) destinato al finanziamento dell'incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti è soggetto all'applicazione dell'esonero contributivo.

Per quanto riguarda lo **0,50% di abbattimento della quota annua del TFR**, una volta applicato l'esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS, non si dovrà operare l'abbattimento della quota annua del TFR, ovvero dovrà operare in misura pari all'eventuale quota del predetto contributo esclusa dall'esonero, per effetto del massimale annuo (6.000 o 8.000 euro).

Contributi oggetto di sgravio e precisazioni INPS

L'esonero opera sulla **contribuzione effettivamente dovuta** e dunque in caso di applicazione delle misure compensative relative alla destinazione del TFR ai fondi pensione e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei TFR (art. 10, commi 2 e 3, del D.Lgs n. 252/2005), l'esonero è calcolato sulla contribuzione **al netto delle compensazioni**.

Nei casi di trasformazione di rapporti a termine trova applicazione la restituzione del **contributo addizionale dell'1,40%** (art. 2, comma 30, della Legge n. 92/2012)

Requisiti del datore di lavoro

L'esonero contributivo **NON spetta** in caso di:

- assunzione che viola il **diritto di precedenza**;
- se sono in atto **sospensioni** dal lavoro connesse a una crisi o ad una riorganizzazione aziendale;
- ~~assunzione fatta in attuazione di un **obbligo preesistente**, stabilito in base alla contrattazione collettiva o a norme di legge; Non applicabile~~
- **mancata regolarità contributiva** dell'azienda (DURC)
- violazioni di norme fondamentali a tutela delle **condizioni di lavoro** e mancato rispetto degli altri obblighi di legge;

Requisiti del datore di lavoro

L'esonero contributivo **NON spetta** in caso di:

- **mancato rispetto degli accordi e contratti collettivi** nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali;
- **licenziamenti** individuali per GMO o licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva nei **6 mesi precedenti** all'assunzione/trasformazione;
- **licenziamenti** individuali per GMO o licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva, nei **9 mesi successivi** all'assunzione/trasformazione.

Coordinamento con altri incentivi

L'esonero **NON è cumulabile** con gli incentivi per l'assunzione:

- di **donne prive di impiego** da almeno 24 mesi (6 se appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni) (Legge n. 92/2012; art. 1, comma 16, Legge di Bilancio 2021; Legge di Bilancio 2023);

A tal proposito è possibile fruire prima dell'incentivo donne prive di impiego per un rapporto di lavoro a tempo determinato e poi dell'esonero giovani per la trasformazione a tempo indeterminato.

- dei **lavoratori disabili** (Legge n. 68/1999);
- *incentivo strutturale **"under 30"** del 50% nel limite massimo di 3.000 euro annui (Legge di Bilancio 2018);*

Coordinamento con altri incentivi

- ▶ di **beneficiari del trattamento NASpl** (Legge n. 92/2012), pari al 20% dell'indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento;

Inoltre **NON è cumulabile** con

- ▶ la **riduzione contributiva** fissata per i datori di lavoro **agricoli** che occupano personale nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate, né con le riduzioni contributive previste per il settore **edilizia**;
- ▶ la **Decontribuzione Sud** (Legge di Bilancio 2021).

Coordinamento con altri incentivi

L'esonero contributivo è **CUMULABILE con le riduzioni della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore**, quale, ad esempio, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali previsto, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (Legge di Bilancio 2023, modificata dal DL n. 48/2023).

Esposizione in uniemens

Circolare n. 57

22/06/2023

9. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens

Con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, restano ferme le indicazioni per la fruizione dell'esonero di cui alla legge di Bilancio 2021, già fornite con il messaggio n. 3389/2021, a cui si fa rinvio.

Si fa presente che la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi dal mese di luglio 2022 e fino al mese di dicembre 2022, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.

I dati esposti nell'Uniemens, come specificati nel messaggio n. 3389/2021, saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure con il codice in uso "L545", avente il significato di "Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10, legge n.178/2020", e "L547", avente il significato di "Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 11, legge n.178/2020".

Diversamente, i datori di lavoro che intendono fruire dell'esonero previsto dall'articolo 1, comma 297, della legge di Bilancio 2023, per le assunzioni di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, devono continuare a esporre i lavoratori per i quali spetta l'esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Esposizione in uniemens

Messaggio n. 2598

10-07-2023

Per quanto attiene al recupero dell'esonero per le mensilità pregresse, si precisa che la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif> decorrente dal mese di assunzione o trasformazione (che deve essere stata effettuata nel periodo 1° luglio 2022 - 31 dicembre 2022) e fino al mese di giugno 2023, può essere effettuata esclusivamente nei flussi

Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.

Esposizione in uniemens

Per il 2° semestre 2023

(e nei VIG relativi al 1° semestre per eventi dello stesso periodo???)

devono essere valorizzati all'interno di "DenunciaIndividuale", "DatiRetributivi", elemento "InfoAggcausaliContrib" i seguenti elementi:

- "CodiceCausale" "**EG36**"
- "IdentMotivoUtilizzoCausale": data di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione
- "AnnoMeseRif" l'AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- "ImportoAnnoMeseRif" l'importo conguagliato.

Esposizione in uniemens

In caso di assunzione operata nel Mezzogiorno occorre esporre:

- “CodiceCausale” “**EG48**”
- “IdentMotivoUtilizzoCausale”: data di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione
- “AnnoMeseRif” l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- “ImportoAnnoMeseRif” l’importo conguagliato.

Esposizione in uniemens

Nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo **dell'agevolazione under 30 al 50% di cui alla legge di Bilancio 2018** e intenda accedere al nuovo esonero al 100%, deve procedere alla **restituzione** della prima agevolazione e applicare il nuovo esonero, valorizzando:

- nell'elemento "CausaleADebito", il codice causale già in uso "**M472**"
- nell'elemento "ImportoADebito", l'importo da restituire

FINE!